



*Sede legale: Viale Giolitti, 2
15033 Casale Monferrato (AL)
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067*

Tr. 6 rev. 0 del 20.08.2014

**CAPITOLATO SPECIALE
TRASPORTO UTENTI SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE
CENTRO DIURNO CASALE - Periodo anni 3
(tramite il conferimento a COOPERATIVA SOCIALE di tipo B iscritta all'Albo Regionale
ed in possesso dei requisiti di cui al D.G.R. 311-37230 del 26.07.1994)**

STAZIONE APPALTANTE

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

NUMERO GARA (AUTORITA' DI VIGILANZA): 5822914

CAPITOLATO SPECIALE
TRASPORTO UTENTI SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE
CENTRO DIURNO CASALE - Periodo anni 3
(tramite il conferimento a COOPERATIVA SOCIALE di tipo B iscritta all'Albo Regionale
ed in possesso dei requisiti di cui al D.G.R. 311-37230 del 26.07.1994)

TITOLO 1
DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO

ART.1 APPALTO

1.1 FINALITA' DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto l'appalto mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163, del servizio di in argomento per un periodo di anni 3.

L'Azienda, con l'affidamento delle attività oggetto del presente appalto si propone di:

- inserire in ambito lavorativo persone svantaggiate, impiegandole per il servizio in argomento;
- sviluppare la cooperazione sociale nella Provincia di Alessandria, con particolare riferimento alle formule consortili di qualificazione professionale ed economica dei servizi offerti;
- raggiungere un rapporto di collaborazione con idonea Cooperativa di tipo B, iscritta all'Albo Regionale ed in possesso dei requisiti di cui al D.G.R. 311-37230 del 26.07.1994, che abbia in finalità tra gli scopi statutari l'inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio ed emarginazione, destinandoli allo svolgimento di vari attività, quali fra le altre lavori di recupero e rielaborazione.

1.2 OBIETTIVI

La Cooperativa, per il sol fatto che partecipi al presente appalto, si intende impegnata a garantire che le persone svantaggiate impiegate nello svolgimento delle attività di cui sopra, costituiscano almeno il 30% del totale dei lavoratori utilizzati.

Ai sensi dell'art. 5, c. 1, della L. 08.11.91 n. 381, recepita con L.R. 09.06.94, n. 18, l'Azienda affida alla Cooperativa i servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, alle condizioni richiamate al prec.articolo e per le attività in seguito descritte.

Nell'ambito generale delle tipologie di prestazioni di cui sopra, l'Azienda può richiedere prestazioni aggiuntive non comprese da valutarsi al momento, anche in ragione del corrispettivo contrattuale d'appalto. La Cooperativa si impegna, mediante contratto di appalto ex artt. 1655 e seguenti del C.C., ad effettuare le attività tramite persone svantaggiate ed in termini finalizzati alla creazione di opportunità di lavoro degli stessi.

La certificazione della condizione di svantaggio, ai sensi di legge, rimarrà agli atti della Cooperativa ed sarà documentabile su richiesta scritta dell'Azienda, nelle forme e nei modi che garantiscano il rispetto del diritto di riservatezza.

ART.2 DURATA CONTRATTUALE E IMPORTO DELL'APPALTO

Il servizio oggetto del presente Capitolato Speciale è costituito dal lotto unico descritto al succ. art.3 e di seguito nello schema d'offerta allegato al presente Capitolato.

La durata contrattuale del presente servizio è fissata in **ANNI 3** dall'01.01.2015 e fino al 31.12.2017 ovvero decorrenti dalla data di aggiudicazione. L'efficacia dell'aggiudicazione decorrerà tuttavia dalla data di effettiva stipula del relativo contratto con la Ditta aggiudicataria.

L'aggiudicazione verrà disposta per **LOTTO UNICO INDIVISIBILE**, sulla base di quanto segue:

LOTTO UNICO

Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO UTENTI CENTRO DIURNO CASALE MONF.TO

IMPORTO ANNUALE PRESUNTO A BASE D'ASTA € **54.000,00** IVA esclusa

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO A BASE D'ASTA € **162.000,00** IVA esclusa

C.I.G. ATTRIBUITO N. 60054183B5

IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.V.C.P.: euro 20,00 (ventieuro/00)

ART.3 SERVIZI IN AFFIDAMENTO

3.1 FINALITA' DEL SERVIZIO

L'ASL AL, attraverso il Servizio Socio Assistenziale – Settore Handicap, offre ai disabili intellettivi e psichici ultraquindicenni residenti sul proprio territorio la possibilità di frequentare giornalmente il proprio Centro Diurno Socio Formativo, sito a Casale Monferrato in via F. Cane 33.

3.2 UTENTI DESTINATARI DEL SERVIZIO

Tutte le persone residenti che ricorrono abitualmente al Centro Diurno in assistenza e tutela a cura del Servizio Socio Assistenziale.

3.3 SITI INTERESSATI

Il Servizio in favore dei disabili è esteso su tutti i Comuni del Distretto di Casale Monferrato con attivo un servizio di trasporto da casa dell'utente al Centro Diurno e viceversa che si attua giornalmente secondo percorsi ed orari richiamati al succ. art. 3.6

3.4 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'organizzazione del servizio è curata dal Centro Diurno che provvede a definirne l'intervento in base al numero di presenze di utenti, alle loro esigenze personali, al rientro alle rispettive abitazioni.

3.5 DECORRENZA

Il servizio decorrerà a far data dall'01.01.2015 e fino al 31.12.2017. Si svolgerà continuamente in tutti i mesi dell'anno salvo il periodo di chiusura estiva del Centro Diurno solitamente coincidente con il mese di Agosto.

3.6 PERCORSI E CALENDARIO

La scheda di percorsi ed orari richiesti è allegata in forma completa al presente Capitolato. Si evidenzia che il calendario potrà subire variazioni per sopraggiunte necessità del Servizio, che le stesse verranno comunicate per iscritto e con almeno tre giorni di preavviso. L'appaltatore di contro si farà carico di dare seguito a servizi alternativi o sostitutivi del calendario principale già pianificato. Tutto quanto non riconducibile sarà inteso a titolo integrativo e dovrà essere pattuito ogni qual volta ed autorizzato preventivamente.

3.7 FREQUENZA ED ORARI

Il Servizio si attua giornalmente dal Lunedì al Venerdì, escluso i festivi, con orari seguenti:

- *Mattino dalle ore 07.00 alle ore 10.00 e dalle ore 12.00 alle ore 14.00*
- *Pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.00*
- *Per il solo Venerdì l'orario pomeridiano è dalle ore 12.30 alle ore 14.00 .*

3.8 AUTOMEZZI MESSI A DISPOSIZIONE

Per lo svolgimento del servizio la Struttura Centro Diurno del Servizio SOCIO ASSISTENZIALE nella sede di Casale consegna all'appaltatore i seguenti nr. 4 mezzi di trasporto utilizzabili con la patente B:

- nr. 1 pulmino a nove posti;
- nr. 2 pulmini attrezzati con pedana elettrica su meccanica FIAT Ducato;
- nr. 1 pulmino Fiat Doblò attrezzato con pedana elettrica;

Tutti gli oneri per la gestione ordinaria e straordinaria dei veicoli, ivi compresi i carburanti, sono a carico del Servizio Socio Assistenziale che pertanto metterà a disposizione gli autoveicoli per il solo tempo strettamente necessario ad organizzare ed effettuare il trasporto degli utenti nei giorni ed orari richiamati.

3.9 PERSONALE

Ad ogni uscita del mezzo, l'Appaltatore è chiamato ad impiegare il proprio personale con seguente presenza minima e rispettivi incarichi:

- n. 1 operatore con funzione di autista;
- n. 1 operatore con funzione di accompagnatore sui mezzi, con il compito di aiuto e sorveglianza nei confronti dei disabili trasportati.

Più specificatamente è **indispensabile** che venga garantita la copertura e continuità del servizio da parte del personale preposto durante tutto l'arco del percorso ed anche in presenza di un solo utente. Infine il personale dell'appaltatore dovrà essere identificabile indossando idonea targhetta nominativa di riconoscimento.

3.10 SERVIZI COMPLEMENTARI

Rientrano negli oneri accessori in capo all'Appaltatore:

- ogni qualvolta si utilizzi il mezzo, è richiesto un primo rapido e sommario controllo sull'efficienza meccanica quali freni, luci, avvisatori acustici, pedane elettriche, e quant'altro strettamente necessario alla immediata funzionalità del mezzo.
- a frequenza almeno mensile, è richiesta la pulizia interna, a vapore, ed esterna di ciascun mezzo, ricorrendo solo per quest'ultima ad autolavaggio convenzionato con l' Azienda.

Nessun onere sarà riconoscibile per detti servizi che si intendono di carattere complementare ed i cui importi confluiranno nel canone mensile omnicomprendivo dell'appalto.

ART. 4 REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI

Le informazioni ed i chiarimenti sul Capitolato speciale di gara e sullo schema di offerta dovranno pervenire improrogabilmente entro 10 giorni dalla scadenza delle offerte, e, sempre che siano stati richiesti in tempo utile, sono comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Tutte le istanze dovranno essere indirizzate all'Azienda Sanitaria Locale AL – Ufficio Protocollo - Via Edilio Raggio n. 12 – NOVI LIGURE e pervenire a mezzo fax (0143 332279) o via e-mail all'indirizzo icarrea@slal.it. Le informazioni ed i chiarimenti sono comunicati direttamente a mezzo fax o via e-mail all'Impresa richiedente e, se di interesse generale e/o precisazioni, sia le domande in forma anonima che le risposte saranno pubblicate in via elettronica entro il predetto termine sul profilo del Committente all'indirizzo internet www.aslal.it. Parimenti, saranno pubblicate sul profilo del Committente anche eventuali avvisi di rettifica di interesse generale, dei quali si presuppone la conoscenza piena ed incondizionata da parte della Ditta concorrente per la sola circostanza di aver approvato il presente Capitolato Speciale e pertanto non saranno in alcun modo considerate eventuali eccezioni contrarie.

ART. 5 MODALITA' ESECUZIONE SERVIZI

5.01 SVOLGIMENTO SERVIZI

Sarà compito della Cooperativa porre in essere ogni possibile accorgimento al fine di indirizzare il personale disagiato ad una efficace ed efficiente gestione dei servizi appaltati. A tal fine, ogni unità di lavoro della Cooperativa dovrà ricomprendere, oltre agli educatori e ai coordinatori dei lavori, anche personale non disagiato. Gli orari e la periodicità dei servizi di cui al prec.art. 3 verranno concordati preventivamente e di volta in volta tra le Parti.

Tutto il personale della Cooperativa dovrà portare, ben visibile, apposita targhetta nominativa di riconoscimento.

Il coordinamento ed il controllo sull'esecuzione dei servizi forniti dalla Cooperativa saranno effettuati a cura dell'Azienda, senza che ciò comporti alcuna ingerenza nella piena e assoluta autonomia imprenditoriale della Cooperativa.

5.02 RESPONSABILI TECNICI E COORDINATORI DELLE ATTIVITA'

In forza dell'affidamento, la Cooperativa dovrà nominare per il servizio un coordinatore tecnico operativo che rappresenterà, a tutti gli effetti, l'unico interlocutore nei confronti dell'Azienda. I servizi devono essere effettuati in accordo con gli operatori educativi e con la supervisione del coordinatore medesimo.

5.03 GARANZIE CONTRATTUALI E PERSONALI

La Cooperativa dovrà garantire la buona qualità e la regolarità delle prestazioni che dovranno essere eseguite con diligenza del buon padre di famiglia.

Nell'esecuzione del presente appalto la Cooperativa si obbliga, altresì, a:

- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al proprio personale dipendente, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio suddetto;
- applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano la Cooperativa anche se non aderente alle associazioni stipulanti o in caso di recesso da esse, indipendentemente dalla sua natura, struttura e dimensione, nonché da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

E' di esclusiva pertinenza della Cooperativa l'osservanza di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali riguardanti l'esecuzione dei servizi con l'obbligo di uniformarsi in tutto e per tutto alle norme fissate dai DPR n. 547/55, n. 164/56, n. 320/56, n. 302/56, n. 303/56, n. 323/56, n. 1124/65, dai DM 06.08.58, 12.09.59, 02.09.68, dalle L. 20.05.70 n. 300, 19.07.61 n. 706, dall'art. 2087 del C.C., dai D.Lgs. n. 277/91 e n. 626/94 e D.Lgs 81/08 e s.m.i., e dalla restante normativa in vigore in materia, qualora applicabile all'esecuzione contrattuale del presente appalto. Le singole unità operative di lavoro della Cooperativa sono a tutti gli effetti unità autonome ed indipendenti, nei cui confronti il personale dell'Azienda svolge esclusivamente compiti di verifica sulla esecuzione dei servizi ordinati.

5.04 OPERATORI

I nominativi delle persone impiegate per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto saranno trasmessi all'Azienda, a spesa e cura della Cooperativa, entro e non oltre quindici giorni dalla firma del presente appalto. La Cooperativa trasmette, nel caso si verifichino variazioni, l'aggiornamento rispetto ai nominativi degli operatori summenzionati entro e non oltre 5 giorni dalla variazione medesima. Potranno essere previsti volontari e obiettori di coscienza impiegati di supporto per i quali varranno le stesse disposizioni di cui al precedente art. 12. La Cooperativa è tenuta all'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni, nonché delle assicurazioni sociali. E' tenuta altresì al puntuale pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro ed all'impiego di personale inquadrato e retribuito in conformità alla legge ed ai contributi collettivi del settore.

L'Azienda ha facoltà, in qualsiasi momento, di verifica circa la puntuale e regolare esecuzione degli obblighi di cui al presente articolo.

5.05 PROGETTI DI INSERIMENTO

Il percorso di recupero e di formazione al lavoro dei soggetti disagiati sarà interamente gestito, in collaborazione con i Servizi preposti, dagli operatori educativi che, mediante relazioni periodiche, lo verificheranno nel tessuto sociale dei soggetti deboli.

E' fatto obbligo alla Cooperativa di redigere, in collaborazione con i summenzionati Servizi preposti, ex art. 4 L. 381/91, un progetto relativo a singoli lavoratori svantaggiati da trasmettere per conoscenza all'Azienda. Le verifiche degli operatori con i soggetti di riferimento (Assistente sociale, Psicologo, Neuropsichiatra, ecc...) potranno essere effettuate durante l'orario di lavoro dei medesimi.

5.06 TRATTAMENTO SALARIALE, NORMATIVO ED ASSICURATIVO DEL PERSONALE

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9, c.2, L. n. 381/1991, nei confronti della generalità del personale impiegato, la Cooperativa si impegna a:

- applicare il contratto collettivo nazionale delle Cooperative Sociali (disagiati e non disagiati);
- assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro;
- assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Azienda e di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non, nella gestione del servizio;
- stipulare apposita polizza assicurativa, per ogni persona disagiata, contro i rischi per danni a terzi su persone e cose e con massimale non inferiore a 500.000,00 Euro.

5.07 VERIFICHE E CONTROLLI

Al fine di garantire l'effettiva attuazione del presente appalto, l'Azienda si riserva la facoltà di eseguire verifiche ogni tre mesi e di richiedere con lettera informazioni scritte alla Cooperativa in ordine all'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati.

I Servizi che hanno segnalato e certificato lo stato di svantaggio, responsabili insieme alla Cooperativa del progetto individuale di cui ai precedenti articoli, e preposti a seguire l'andamento dell'inserimento lavorativo, sono incaricati della verifica de qua, secondo periodicità che verranno stabilite tra le Parti, o su espressa richiesta dell'Azienda. Le predette verifiche potranno essere effettuate anche direttamente con i lavoratori svantaggiati.

ART. 6 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Il gestore resta unico responsabile di tutti i danni causati a terzi ed a cose nell'esercizio della propria attività. In nessun caso il soggetto aggiudicatario potrà recedere dalle obbligazioni contrattuali, sospendere il servizio od affidarne l'esecuzione ad altri.

L'Appaltatore è sempre direttamente ed esclusivamente responsabile di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti di polizia ed alle norme legislative e regolamentari comunque inerenti ai servizi di vigilanza privata in generale ed a quelli specificamente previsti nel presente capitolato.

L'Appaltatore è responsabile per qualsiasi danno arrecato durante lo svolgimento del servizio o per cause ad esso inerenti, alle cose degli uffici o del pubblico che vi accede o del personale dell'Amministrazione. Il danno dovrà essere riparato o risarcito direttamente dall'Appaltatore, che esonera l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo. A tal fine l'Appaltatore stipulerà apposita polizza con una primaria Compagnia di Assicurazione che copra i rischi di responsabilità civile per danni comunque arrecati nello svolgimento del servizio.

ART.7 ESTENSIONI E VARIAZIONI DEL SERVIZIO

L'ASL si riserva la facoltà, sia in sede di aggiudicazione che nel corso dello svolgimento contrattuale, di modificare in diminuzione od in aumento, le prestazioni in appalto, nonché la possibilità di non aggiudicazione o sopprimere interi servizi già aggiudicati in rapporto alle esigenze organizzative, per cause straordinarie di forza maggiore o per eventi non oggettivamente preventivabili in sede di gara, fermo restando il mantenimento dell'oggetto principale del contratto. In tal caso verrà concordato il minore o maggiore canone che sarà determinato proporzionalmente agli elementi variati, applicando le stesse condizioni e prezzi del contratto in vigore.

ART. 8 MODALITA' DI COMPILAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta economica dovrà essere redatta sul modello allegato. Nell'offerta dovrà essere indicato:

- importo complessivo triennale del lotto al netto dell'I.V.A. dovuta ai sensi di legge.
- canone mensile al netto dell'I.V.A. dovuta ai sensi di legge

Come richiamato agli artt. 3.5 e 22, si evidenzia che nel mese di Agosto il servizio non viene erogato né fatturato, conseguendone che l'importo complessivo triennale offerto debba essere ripartito in 33 mensilità.

L'IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE del lotto al netto dell'I.V.A. dovuta ai sensi di legge, verrà preso come riferimento per l'individuazione dell'Aggiudicatario. Il canone del lotto non potrà essere superiore, **pena automatica esclusione dalla gara**, all'importo a base d'asta fissato dall'Amministrazione. Per quanto riguarda la disciplina relativa all'individuazione delle "*offerte anormalmente basse*" e alle verifiche cui sono assoggettate si rinvia "*in toto*" a quanto dettagliatamente prescritto dal Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. Per i raggruppamenti di impresa l'offerta economica dovrà essere unica e presentata congiuntamente, dovrà contenere la specificazione delle parti di fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese, nonché, per i raggruppamenti non ancora formalmente costituiti, essere sottoscritta dai rappresentanti legali delle singole imprese partecipanti con l'impegno di conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dal Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.; in caso di raggruppamento già costituito dovrà essere prodotto l'atto di conferimento del mandato. Le imprese che partecipano a un raggruppamento temporaneo o a un consorzio non sono ammesse a presentare offerta né come imprese singole né come partecipanti ad altro raggruppamento o consorzio. Validità dell'offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.

Come indicato dall'art.11 6° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006, ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta e pertanto non saranno ammesse offerte alternative comunque denominate.

L'A.S.L. si riserva sempre la facoltà di verificare in ogni momento la congruità dei prezzi e delle condizioni economiche offerte in sede di gara mediante apposite indagini di mercato.

TITOLO 2 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

ART. 9 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Le Cooperative redigeranno la loro offerta tenendo conto di tutte le richieste e le preventive indicazioni specificate nel presente Capitolato Speciale e nello schema allegato. Per prendere parte alla gara le Cooperative dovranno predisporre un unico plico chiuso e sigillato recante l'indirizzo dell'AZIENDA ASL AL, il mittente e la seguente dicitura:

APPALTO TRASPORTO UTENTI CENTRO DIURNO CASALE

Il plico dovrà contenere a sua volta quanto segue:

- A) Una busta chiusa e sigillata recante sulla facciata l'indicazione del mittente e la dicitura "**TRASPORTO UTENTI CENTRO DIURNO CASALE - Contiene offerta economica**" contenente l'offerta economica redatta sullo schema allegato al presente Capitolato Speciale.
- B) Una seconda busta chiusa e sigillata recante sempre all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura "**TRASPORTO UTENTI CENTRO DIURNO CASALE - Contiene documentazione amm.va per ammissione alla gara**" contenente la documentazione prevista all'art 10 del presente Capitolato Speciale.

Il plico confezionato ai sensi del presente articolo dovrà pervenire entro e non oltre le ore **12.00** del giorno **01 DICEMBRE 2014** al seguente indirizzo:

**AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
UFFICIO PROTOCOLLO
Via E. Raggio 12
15067 Novi Ligure AL**

Nella seduta pubblica in data e ora che verrà successivamente comunicata ai soggetti concorrenti, il seggio di gara individuato con deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. AL n. 220 del 20.03.2014 esecutiva nelle forme di legge, procederà all'effettuazione dei seguenti adempimenti:

- 1) accertamento dei nominativi delle Cooperative che hanno formulato offerta entro i termini previsti;
- 2) apertura dei plichi, verifica del loro contenuto e apertura delle sole buste contenenti la documentazione per l'ammissione alla gara;
- 3) verifica della documentazione e ammissione / non ammissione dei concorrenti
- 4) apertura delle buste contenenti le offerte economiche, lettura, registrazione delle offerte e aggiudicazione provvisoria;
- 5) individuazione delle offerte anomale per le quali è necessario avviare la procedura di verifica prevista dall'art. 88 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.

Il termine di presentazione delle offerte è perentorio e pertanto saranno automaticamente escluse dalla gara le Ditte che faranno pervenire il plico confezionato secondo le precedenti modalità oltre la scadenza sopraindicata. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora per qualsiasi motivo non giungesse a destinazione in tempo utile e all'indirizzo sopra indicato. L'espressione "plico chiuso e sigillato" e "busta chiusa e sigillata" indicate in precedenza comportano che il plico e la busta, oltre alla normale chiusura loro propria, devono essere chiusi a pena di esclusione nel caso in cui non venga garantita la segretezza delle offerte mediante l'applicazione sui rispettivi lembi di un sigillo, cioè di una qualsiasi impronta o segno impresso su materiale plastico o simile, atto ad assicurare la segretezza dell'offerta e l'autenticità della chiusura originaria tramite sottoscrizione del legale rappresentante e apposizione del timbro della Ditta sui lembi di chiusura.

ART.10 DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA

Le Ditte concorrenti dovranno produrre la seguente documentazione:

- 1) Una copia del capitolato speciale di gara debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta in segno di accettazione.
- 2) Dichiarazione attestante l'iscrizione all'Albo Regionale Cooperative di tipo b ed in possesso dei requisiti di cui al D.G.R. 311-37230 del 26.07.1994, che abbia come finalità tra gli scopi statuari l'inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio ed emarginazione.
- 3) Documentazione attestante l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio secondo i termini e le modalità specificate dall'art. 14 del presente Capitolato Speciale. La garanzia deve prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile
 - l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
 - una validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta..L'importo del deposito cauzionale provvisorio potrà essere ridotto del 50% in presenza dei requisiti prescritti dal disposto di cui all'art.75 7° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e s.m.i., dimostrati con le modalità indicate dal successivo art. 14.
- 4) Dichiarazione temporanea e sostitutiva di fatti e qualità personali nel testo allegato, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni n cui il titolare o un legale rappresentante della Ditta istante attesti sotto la propria responsabilità l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..
La dichiarazione di cui al presente punto n. 4), per quanto riguarda l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 1° comma lettera b), lettera c) e lettera m - ter dovrà essere resa separatamente da ciascuno dei seguenti soggetti:
 - il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale
 - il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo
 - i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice
 - gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società

- I soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (per quanto riguarda questi ultimi soggetti, se divenuti irreperibili per l'Impresa partecipante, la relativa dichiarazione dovrà essere resa dal Legale Rappresentante "per quanto a propria conoscenza")

Tuttavia, il Legale Rappresentante della Società concorrente può rendere e sottoscrivere personalmente una sola dichiarazione che attesti l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 1° comma lettera b), lettera c) e lettera m ter), assumendosene la relativa responsabilità, anche relativamente agli altri soggetti muniti di rappresentanza, in quanto la stessa, resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza (da ultimo Consiglio di Stato n. 1563 dell'01.04.2014).

- 5) Dichiarazione attestante l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, prevista dall'art.113 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e dall'art.40 del presente Capitolato Speciale, qualora l'offerente risultasse affidatario. La dichiarazione di cui al presente punto potrà essere presentata disgiuntamente o congiuntamente alla documentazione attestante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio. In quest'ultimo caso, la presenza della dichiarazione all'interno della polizza dovrà essere opportunamente evidenziata.
- 6) Documentazione attestante l'avvenuto versamento della somma dovuta quale contribuzione a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, come previsto dalla deliberazione del 15.02.2010, effettuato secondo le modalità indicate al seguente indirizzo internet: www.avcp.it/riscossioni.html.

Gli operatori economici per effettuare il pagamento dovranno collegarsi al servizio e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi. Sono quindi consentite **due** modalità di pagamento della contribuzione:

- online mediante carta di credito;
- presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il modello rilasciato dal portale dell'AVCP.

Per essere ammessi a presentare l'offerta gli operatori economici dovranno allegare copia della ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo servizio di Riscossione (scontrino Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on line), quale dimostrazione dell'avvenuto versamento del contributo all'Autorità. Per ulteriori dettagli e informazioni pregasi visitare il sito internet dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici all'indirizzo <http://www.autoritalavoripubblici.it>.

- 7) Una copia del **PATTO DI INTEGRITÀ** prescritto dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.i., nel testo allegato al presente capitolato, sottoscritto per accettazione da parte del Legale Rappresentante della Ditta partecipante;
- 8) "**PASSOE**", da acquisire tramite accesso al Portale dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (A.V.C.P.) all'indirizzo <http://www.autoritalavoripubblici.it> alla sezione "Servizi" secondo le istruzioni in esso indicate e sulla base delle seguenti modalità:

MODALITA' PER LA VERIFICA CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI

- Conformemente a quanto prescritto dalla deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 111 del 20.12.2012 la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico - organizzativo ed economico - finanziario avviene esclusivamente, ai sensi dell'articolo 6-bis del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e della richiamata deliberazione attuativa, attraverso l'utilizzo del sistema **AVCPASS**, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.
- Il nuovo sistema **AVCPASS** permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed

agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell'art. 6-bis, comma 4, del Codice. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura dovranno registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - **AVCPASS**) secondo le istruzioni ivi contenute.

- L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio **AVCPASS**, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "**PASSOE**" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "**PASSOE**" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatari.
- Si rammenta che la normativa vigente prevede, oltre all'obbligo da parte delle Stazioni Appaltanti di verificare il possesso dei requisiti in esame esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, anche il corrispondente obbligo da parte dei soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti medesimi sono tenuti a metterli a disposizione dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici. Pertanto l'acquisizione del richiamato "**PASSOE**" da parte di questa Amministrazione risulta essere condizione necessaria e obbligatoria per procedere alla verifica dei requisiti generali in capo ai soggetti partecipanti, senza il quale **non sarà pertanto possibile**, in caso di aggiudicazione, la stipula del relativo contratto e l'esecuzione della fornitura.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Fatte salve le ulteriori cause previste dall'art. 46 comma 1-bis del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., sarà considerato quale motivo di automatica esclusione dalla gara l'omessa presentazione di uno o più documenti di cui ai seguenti numeri:

- 1) Copia del capitolato speciale di gara sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta in segno di accettazione
- 2) Documentazione attestante l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio
- 3) Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 38 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.
- 4) Dichiarazione attestante l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto
- 5) Documentazione attestante l'avvenuto versamento della somma dovuta quale contribuzione a favore dell'A.V.C.P.
- 6) Dichiarazione attestante l'iscrizione all'Albo Regionale Cooperative di tipo B ed il possesso dei requisiti di cui al D.G.R. 311-37230 del 26.07.1994i

Parimenti, sarà considerato quale motivo di automatica esclusione dalla gara:

- La presentazione del plico oltre il termine di scadenza sopraindicato
- La presenza dell'offerta all'interno della busta contenente la documentazione per l'ammissione alla gara.

DOCUMENTAZIONE PER L'AMMISSIONE ALLA GARA – REGOLE SPECIALI

Ferme restando le prescrizioni contenute nel presente articolo, i soggetti concorrenti che intendano presentare offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.), sia costituito che costituendo, o in

Consorzio, sia costituito che costituendo, dovranno osservare le seguenti condizioni speciali circa la documentazione da presentare per l'ammissione alla gara:

TIPOLOGIA DI DOCUMENTI	SOGGETTI
PUNTO 1) COPIA DEL CAPITOLATO SPECIALE	
R.t.i. costituito	Tutte le Imprese
R.t.i. costituendo	Tutte le Imprese
Consorzio costituito	Consorzio
Consorzio costituendo	Tutte le Imprese
PUNTO 2) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO	
R.t.i. costituito	Impresa mandataria con l'indicazione che il soggetto garantito è l'intero R.t.i.
R.t.i. costituendo	Impresa che sarà individuata come mandataria con l'indicazione che il soggetto garantito è l'intero R.t.i.
Consorzio costituito	Consorzio
Consorzio costituendo	Una delle Imprese consorziando con l'indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio
PUNTO 4) DICHIARAZIONE CIRCA L'ASSENZA DI FATTISPECIE DI ESCLUSIONE EX ART.38 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12.04.2006 N.163 E S.M.I.	
R.t.i. costituito	Tutte le Imprese
R.t.i. costituendo	Tutte le Imprese
Consorzio costituito	Tutte le Imprese
Consorzio costituendo	Tutte le Imprese
PUNTO 5) VERSAMENTO TASSA GARE	
R.t.i. costituito	Impresa mandataria
R.t.i. costituendo	Impresa che sarà individuata come mandataria
Consorzio costituito	Consorzio
Consorzio costituendo	Almeno un'impresa del Consorzio

ART. 11 PROCEDURA DI GARA

Il servizio sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 82 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, per **LOTTO UNICO INDIVISIBILE** a favore della Cooperativa che avrà

proposto il **prezzo più basso**. In caso di parità di offerte economiche si procederà nella medesima seduta a richiedere, a partiti segreti, un'offerta migliorativa. Ove nessuno di coloro che hanno prodotto offerte uguali sia presente, o se i presenti non vogliono migliorare l'offerta, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. Potranno migliorare l'offerta il legale rappresentante o chi è munito di procura speciale generale. Saranno automaticamente escluse dalla gara le Ditte che avranno proposto offerte incomplete e non comprensive di tutte le voci richieste e indicate negli appositi schemi. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida ai sensi del presente capitolato. L'Amministrazione si riserva la facoltà di "non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto" così come previsto dall'art. 81 comma 3 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

TITOLO 3 DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI

ART. 12 DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte della Stazione Appaltante e la stipulazione del contratto dovrà essere effettuata entro il termine di sessanta giorni dall'acquisizione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva. Il contratto tuttavia non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni (cd. "standstill" o termine dilatorio) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79 del richiamato Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come modificato dall'art. 2 del Decreto Legislativo 20.03.2010 n. 53 "Direttiva ricorsi", fatte salve ulteriori cause ostate previste dalla vigente normativa. La Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità in caso di ritardi nella stipula o nell'esecuzione del contratto derivanti dagli esiti delle comunicazioni ai controinteressati effettuate ai sensi dell'art.11 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

ART. 13 DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE

La Cooperativa aggiudicataria sarà invitata dalla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto dall'art.79 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163, a produrre il deposito cauzionale definitivo, costituito secondo i termini e le modalità previste dall'art. 15. Come prescritto dall'art. 38 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. l'A.S.L. AL procederà d'ufficio, ex art. 18 della Legge 08.08.1990 n. 241 e s.m.i. e art. 43 1° comma del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., all'acquisizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti generali di partecipazione oggetto di dichiarazione sostitutiva prodotta in fase di ammissione: **esclusivamente** mediante accesso al sistema **AVCPass**, tramite il **PASSOE** messo a disposizione alla Stazione Appaltante da parte dei concorrenti nella fase di ammissione alla presente procedura di gara.

ART. 14 DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO

Entro il termine di presentazione delle offerte economiche le Ditte partecipanti alla procedura dovranno presentare un deposito cauzionale provvisorio nella misura corrispondente al 2% del valore stimato a base d'asta ai sensi del disposto di cui all'art. 75 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. Tale cauzione deve essere effettuato in una delle seguenti forme:

- deposito presso il Tesoriere di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato valutati al corso del giorno del deposito
- presentazione di specifica fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da altri Istituti ed Aziende autorizzate.

LOTTO	IMPORTO DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO	DEPOSITO CAUZIONALE RIDOTTO DEL 50%
UNICO	€ 3.240,00	€ 1.620,00

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione

appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. I depositi cauzionali presentati dai concorrenti che non risulteranno aggiudicatari saranno restituiti. La garanzia deve coprire espressamente sia la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario che l'eventuale escussione prevista a seguito degli esiti del procedimento di controllo sul possesso dei requisiti previsto dall'art.48 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% nei confronti dei soggetti partecipanti rientranti nelle fattispecie previste dall'art.75 7° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e s.m.i. e per avvalersi di tale beneficio le Ditte dovranno allegare la documentazione in corso di validità, prodotta in originale o in copia autenticata, attestante il possesso dei requisiti previsti.

ART. 15 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Entro i termini indicati nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione la Ditta aggiudicataria dovrà costituire presso la Stazione Appaltante una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto prescritto dall'art.113 1° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il deposito cauzionale è svincolato annualmente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio secondo le modalità previste dall'art.113 3° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. nel limite massimo corrispondente al 75% del valore annuale del contratto. L'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% nei confronti dei soggetti partecipanti rientranti nelle fattispecie previste dall'art.40 7° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e s.m.i. e per avvalersi di tale beneficio le Ditte dovranno allegare la documentazione in corso di validità, prodotta in originale o in copia autenticata, attestante il possesso dei requisiti previsti. Il deposito cauzionale definitivo garantisce l'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali da parte del contraente nei confronti di tutte le Amministrazioni aderenti. Il presente articolo si applica esclusivamente nell'ipotesi di contratti di fornitura, somministrazioni di beni e conferimento di servizi aventi valore complessivo, calcolato cumulativamente nel caso di affidamento di più lotti nell'ambito della stessa procedura, superiore a Euro 40.000,00 I.V.A. esclusa

ART. 16 OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DERIVANTI APPLICAZIONE L. 136/13.08.2010

Il servizio oggetto del presente capitolato speciale ricade sotto l'ambito di applicazione della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. che ha emanato, tra l'altro, norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche. Come prescritto dalla richiamata normativa le parti contraenti dovranno assumere, in sede di formalizzazione del contratto e pena nullità del medesimo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione della presente fornitura. Il contratto sarà automaticamente risolto nel caso in cui tutte o parte delle transazioni finanziarie derivanti dall'esecuzione della presente fornitura siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a.. Alla presente fornitura è attribuito il codice C.I.G. in oggetto. In applicazione della normativa richiamata l'Aggiudicataria si impegna all'atto della comunicazione di aggiudicazione e nelle fasi di esecuzione del contratto:

- a) a comunicare a questa ASL, **entro il termine di sette giorni** dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, gli estremi identificativi del **conto corrente dedicato**, anche non in via esclusiva, sul quale verranno eseguite tutte le transazioni finanziarie inerenti la presente fornitura, nonché le **generalità** e il **codice fiscale** delle persone delegate ad operare;
- b) a notificare all'ASL eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato al precedente punto 1) entro il termine di sette giorni dal loro verificarsi.
- c) a garantire che, qualora intendesse avvalersi della facoltà di subappalto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari saranno preventivamente posti in capo negli stessi termini sopraindicati nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura come prescritto dall'art. 3 9° comma della Legge 13.08.2010 n. 136 e che tale circostanza sarà tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante ed alle Aziende aderenti.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) costituirà giusta causa di risoluzione del presente contratto in danno della parte inadempiente. Per nessuna ragione dovrà essere impiegato denaro contante a regolazione delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione della presente fornitura e che tutti i pagamenti, fatte salve le deroghe previste dalla richiamata Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., avverranno a mezzo bonifico sul quale sarà apposto il codice C.I.G. indicato e utilizzando esclusivamente il predetto conto dedicato. Eventuali successive modifiche alla normativa in esame avranno effetto automatico sui rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione.

ART. 17 VERIFICHE E CONTROLLI

I contratti aventi valore superiore alla soglia comunitaria sono soggetti alla verifica di conformità prevista dagli artt. 312 e ss. del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (in seguito denominato "Regolamento") cui si rinvia per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo. Trattandosi di appalto con prestazioni continuative è altresì obbligatoria la verifica di conformità in corso di esecuzione da avviare secondo i seguenti criteri di periodicità:

a) con la periodicità che sarà successivamente indicata nel contratto o nella lettera commerciale.

b) alla conclusione del rapporto contrattuale entro il termine di venti gg dall'ultimazione delle prestazioni.

Dell'attività di verifica di conformità, alla quale sarà obbligatoriamente invitato l'esecutore, verrà redatto un apposito processo verbale secondo quanto stabilito dall'art. 319 del "Regolamento". La verifica di conformità viene effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dovrà essere conclusa non oltre il termine di sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni mediante il rilascio del certificato di verifica di conformità prescritto dall'art. 322 del "Regolamento". Il certificato di verifica di conformità verrà trasmesso al soggetto esecutore del contratto per la sua accettazione che dovrà essere effettuata entro il termine di quindici giorni dal ricevimento. Nel caso di contratti aventi valore inferiore alla soglia comunitaria si procederà alla verifica di conformità prevista dagli artt. 325 del richiamato Regolamento. La verifica di conformità verrà effettuata mediante l'emissione di un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell'esecuzione e confermata dal R.U.P.. ed è finalizzata ad accertare se la relativa prestazione sia o meno collaudabile. L'attestazione di regolare esecuzione dovrà essere emessa non oltre quarantacinque giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e dovrà contenere i seguenti elementi:

- estremi del contratto
- indicazione dell'esecutore
- nominativo del Direttore dell'esecuzione
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni
- la data o le date di effettiva esecuzione delle prestazioni
- l'importo totale delle prestazioni
- la certificazione di regolare esecuzione

In ogni caso, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione si procederà, ai sensi dell'art. 325 del "Regolamento" al pagamento delle prestazioni eseguite e allo svincolo dell'eventuale cauzione definitiva prestata.

ART. 18 INADEMPIENZE PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'affidatario che non da seguito al servizio conformemente agli obblighi assunti con l'Azienda contravviene ai patti stabiliti. In tal caso potrà essere applicata una penale a carico dell'inadempiente, nella misura del cinque per cento per ogni giorno di ritardo, oltre alla facoltà di risolvere il contratto e chiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti. In ogni caso, l'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente a mezzo fax eventuali ritardi o impossibilità ad evadere, anche parzialmente, i servizi in affidamento. Ci si potrà altresì rivalere in tutto o in parte sul deposito cauzionale, con obbligo dell'Appaltatore di reintegrarlo o rinnovarlo, sempreché non venga disposta la risoluzione del contratto incamerando definitivamente il deposito stesso. E' facoltà di esercitare i diritti sopraindicati senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali l'Appaltatore rinuncia con la stessa presentazione dell'offerta. Delle inadempienze fanno prova i processi verbali redatti dal Direttore dell'esecuzione alla presenza di due testimoni e da essi sottoscritti. Qualora l'aggiudicatario cessi in tronco il

servizio, incorrerà nella perdita del deposito cauzionale senza poter elevare proteste o eccezioni, oltre alla refusione del maggior danno qualora il deposito non risulti sufficiente a coprirlo integralmente.

ART.19 RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

L'appaltatore si assumerà la responsabilità per danni a persone, sia a terzi che propri dipendenti e cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione del presente appalto, tenendo in ogni caso sollevati da ogni responsabilità l'appaltante unitamente ai propri tecnici.

ART. 20 AGGIORNAMENTO DEL PREZZO

L'eventuale revisione dei prezzi potrà essere effettuata unicamente secondo i termini e le modalità indicate nel disposto di cui all'art. 115 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. Nell'attesa della formalizzazione dell'eventuale revisione dei prezzi da parte dell'Amministrazione, la Cooperativa aggiudicataria si impegna comunque ad assolvere e rispettare senza alcuna eccezione tutti gli obblighi contrattuali derivanti dall'accettazione del presente Capitolato Speciale.

ART. 21 INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N. 196

I dati identificativi delle parti contraenti, nonché altre informazioni quali domiciliazioni, estremi di conti correnti bancari ed informazioni commerciali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati e gestiti dalle stesse mediante ogni opportuna operazione di trattamento manuale ed informatico per finalità funzionali all'esercizio dei diritti e dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato. Il conferimento dei suddetti dati è necessario ai fini dell'esecuzione del Capitolato. I dati in oggetto potranno essere comunicati a soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti, a istituti bancari, a soggetti cessionari del credito, alle Pubbliche Autorità o Amministrazioni per adempimenti di legge, alle società del gruppo, alla rete di vendita e di assistenza, a consulenti legali e tecnici, a società che operano nell'ambito del commercio di hardware e software per elaboratori elettronici. Le Parti possono esercitare i diritti previsti dall'art.7 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, ed in particolare ha il diritto di:

- a) richiedere alla controparte in qualità di Titolare del trattamento:
 - la conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione legge;
 - l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati;
- b) opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- c) opporsi in tutto o in parte all'utilizzo dei propri dati a fini pubblicitari e promozionali.

Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi direttamente alla controparte.

ART. 22 PAGAMENTO DELLE SPETTANZE

Le fatture dovranno, di regola, essere riepilogative mensili e dovranno essere trasmesse entro il termine di 4 (quattro) mesi dall'effettuazione del servizio. **NEL MESE DI AGOSTO NON VERRA' EMESSA ALCUNA FATTURA STANTE LA CHIUSURA DEL CENTRO DIURNO.** Le parti concordano che i pagamenti saranno eseguiti, ai sensi dell'art. 4 2° comma del Decreto Legislativo 09.10.2002 n. 231, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura tramite la Tesoreria mediante mandati diretti a favore del fornitore. Il suddetto termine di pagamento si applica nel caso in cui tutte le condizioni del servizio, ivi compreso il collaudo e la verifica, siano state rispettate. In caso contrario il termine si intende sospeso fino alla completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali. Le fatture, in originale e copia, devono essere corredate della copia dei buoni di ordinazione. Non saranno ammesse a pagamento le fatture non conformi alle suddette modalità. Le parti, in deroga alle disposizioni del Decreto Legislativo 09.10.2001 n. 231, concordano convenzionalmente che il saggio d'interesse per ritardato pagamento è fissato nella misura del saggio legale vigente ex art. 1284 del Codice Civile. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'Impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 del Codice Civile, impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte della stazione appaltante.

ART.23 FIRMA DEL CONTRATTO

In caso di determinazione della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario che si rifiuti di firmare il contratto o che tenga un comportamento dilatorio incorre nella perdita del deposito cauzionale e della fornitura aggiudicata senza necessità di pronuncia giudiziaria.

ART.24 SUCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA FORNITRICE

In caso di morte del fornitore le obbligazioni derivanti dal contratto saranno adempiute dagli eredi di lui soltanto se la Stazione Appaltante ne avrà dato esplicito consenso. Parimenti, occorre il consenso esplicito della Stazione Appaltante in caso di cessione della Ditta fornitrice, di cessione del prodotto o cambio della ragione sociale. La Ditta subentrante nel contratto non potrà apportare alcuna variazione alle condizioni economiche di servizio, fatti salvi i casi di condizioni più vantaggiose per l'Amministrazione.

ART. 25 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.)

Possono presentare offerta Ditte appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità dettagliatamente indicate nel disposto di cui all'art.37 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di raggruppamento di imprese dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

- per gli R.T.I. già costituiti: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito all'impresa mandataria
- per gli R.T.I. costituendi: dichiarazione resa dai Legali Rappresentati di ciascuna impresa raggruppanda attestante l'indicazione in caso di aggiudicazione, dell'impresa cui sarà conferito il mandato speciale con rappresentanza e contenente l'impegno di ciascuna impresa di uniformarsi, sempre in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui all'art.37 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e s.m.i.

Nel caso di R.T.I. costituendi risultati aggiudicatari, allo scopo di procedere alla stipulazione formale del contratto di appalto, sarà richiesta la produzione dell'atto risultante da scrittura privata autenticata con il quale deve essere conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa che sarà individuata come mandataria, così come prescritto dall'art.37 14° e 15° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 26 CONSORZI

Possono presentare offerta i Consorzi di imprese secondo le modalità indicate dagli artt.34, 35, 36 e 37 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni. I Consorzi di cui all'art.34 1° comma lett. b) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) e lett. c) (consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art.2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art.36) devono indicare per quali consorziati il consorzio concorre alla gara. Per questi ultimi è fatto divieto, pena automatica esclusione dalla gara sia del consorzio che dei consorziati, di partecipare in qualsiasi altra forma individuale o associata. In caso di partecipazione di Consorzi dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

- per i Consorzi già costituiti: copia autentica dell'atto costitutivo del consorzio
- per i Consorzi costituendi: dichiarazione resa dal Legale Rappresentate del Consorzio attestante l'indicazione delle imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre e contenente l'impegno di ciascuna impresa di uniformarsi, sempre in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui all'art.37 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'amministrazione si riserva sempre la facoltà di verificare l'assenza in capo ai concorrenti dell'esistenza di un unico centro decisionale cui possano essere imputate le offerte mediante verifica circa la presenza negli organi amministrativi del consorzio di cooperative o di imprese artigiani di titolari, rappresentanti o direttori tecnici del consorzio ai sensi della determinazione della Autorità di Vigilanza nr 2 del 10.03.2004.

ART. 27 AVVALIMENTO

Secondo quanto prescritto dall'art.49 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni il soggetto concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa

al possesso dei requisiti tecnici e/o economici avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tale scopo, in conformità a quanto stabilito dall'art.49 2° comma del richiamato Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni il soggetto concorrente che intenda far ricorso all'istituto dell'avvalimento dovrà trasmettere la seguente documentazione:

- a) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto concorrente, successivamente verificabile, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art.38 del Decreto Legislativo 1.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art.34 del Decreto Legislativo 1.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni né si trova in una situazione di controllo di cui all'art.34 2° comma con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- e) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- f) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera e) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art.49 5° comma del Decreto Legislativo 1.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni;

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. Inoltre si prevede che:

- non è consentito, a pena di automatica esclusione di tutti i concorrenti che se ne sono avvalsi, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente;
- non è consentita la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena automatica esclusione dalla gara di entrambi i soggetti;
- è consentito che un concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito.

ART.28 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale, si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nel Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 oltre che nel Codice Civile.

ART. 29 COSTI PER LA SICUREZZA

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 26 del Decreto Legislativo n. 09.04.2008 e s.m.i., si precisa che, nella fattispecie, si è valutata l'assenza di interferenze e pertanto I costi per la sicurezza sono pari a **zero**.

ART.30 CONTRASTO DI NORMATIVE

In caso di difformità o di contrasto tra il capitolato speciale e lo schema di offerta si applica quanto prescritto dallo schema di offerta.

ART.31 NORME FINALI

Non saranno ammesse offerte condizionate o per terzi da nominare. La presentazione delle offerte sulla base dell'invito trasmesso dalla Stazione Appaltante implica, per le Ditte partecipanti, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale. Dovranno essere specificatamente approvate per scritto le condizioni previste dal disposto di cui all'art.1341 del Codice Civile contenute nel presente capitolato speciale. L'accettazione incondizionata e senza riserva delle clausole di cui all'art.1341 del Codice Civile di intende soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione

prescritta in calce al presente capitolato speciale. L'I.V.A. nelle aliquote previste dalla normativa vigente è a carico dell'A.S.L.. Non sono opponibili intese a qualsiasi titolo e con chiunque verbalmente intercorse.

ART.32 FORO COMPETENTE

Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi controversia avanti al Giudice Ordinario quello di Alessandria.

**TIMBRO DELLA COOPERATIVA E FIRMA PER
ACCETTAZIONE DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile si intendono approvati specificatamente tutti gli articoli contenuti nel presente Capitolato Speciale.

**TIMBRO DELLA COOPERATIVA E FIRMA PER
ACCETTAZIONE DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE**